

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

REGOLAMENTO
DI
GIUSTIZIA

Edizione 2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

I principi informatori della Giustizia Federale sono enunciati nell'art. 56 dello Statuto. Tutti i soggetti della Federazione (società, dirigenti, tecnici, ufficiali di gara, atleti e comunque tutti i tesserati), i quali, con azioni od omissioni, contravvengono alle norme dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dai competenti Organi Federali, sono punibili nelle forme previste dagli articoli che seguono.

Sono altresì punibili tutti i soggetti della Federazione che non osservano una condotta conforme ai principi di probità e lealtà sportiva o che, con giudizi e rilievi pubblici o altro comportamento non corretto, ledono il prestigio e la dignità della Federazione e dei suoi Organi.

Gli affiliati ed i tesserati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

Gli affiliati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Gli affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 2 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono inflitte proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, valutata altresì la natura dolosa o colposa della stessa e l'entità delle conseguenze che ne sono eventualmente derivate.

Art. 3 – Vincolo Federale

L'azione disciplinare non può essere esercitata in caso di scioglimento del vincolo federale intervenuto prima della decisione dell'Organo giudicante competente.

Quest'ultimo, sia in primo grado che in grado d'appello, emetterà in tal caso nei confronti della società o degli altri tesserati imputati dell'infrazione una pronuncia di non doversi procedere per carenza di titolarità passiva, facendone nel contempo segnalazione all'ufficio affiliazioni e tesseramenti con indicazione del periodo, corrispondente a quello della prescrizione dell'infrazione e comunque non superiore, in caso di prevista imprescrittibilità, a cinque anni, durante il quale resterà preclusa ai suddetti una nuova affiliazione o un nuovo tesseramento.

Nel caso in cui lo scioglimento del vincolo federale intervenga invece dopo la decisione o nel corso dell'esecuzione della sanzione, il divieto di una nuova affiliazione o di nuovo tesseramento opera limitatamente alla durata temporale della sanzione irrogata.

Art. 4 – Obbligo di denuncia

Tutti i soggetti della Federazione, che, in ogni tempo e modo, abbiano, o abbiano avuto, notizia che le società o altri tesserati hanno posto in essere, o stiano per porre in essere, un illecito sportivo, e cioè atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara,

ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica, o comunque un'azione od omissione così come previsto dall'art. 1, sono obbligati a farne immediata denuncia all'Ufficio del Procuratore Federale.

Art. 5 – Responsabilità oggettiva

Gli affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi anche da persone ad essi estranee. Gli affiliati stessi potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove fornite, dall'istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che l'affiliato non ha partecipato all'illecito o lo ha ignorato o che almeno sussistono seri e fondati dubbi in proposito. Nell'illecito rientrano anche le violazioni in materia di doping.

Qualsiasi illecito sportivo si prescrive nei cinque anni successivi al suo compimento.

TITOLO II

ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 6 - Organi

Gli Organi di Giustizia e Disciplina Federale già indicati nell'art. 57 dello Statuto sono:

- il Procuratore Federale;
- il Giudice Unico istituito presso i Comitati Regionali;
- la Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado;
- la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado.

Art. 7 - Procuratore Federale

Al Procuratore Federale ed ai suoi sostituti, sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia.

Egli instaura il procedimento disciplinare a seguito di:

- a) denuncia di qualsivoglia organo federale;
- b) rapporto di un giudice di gara per le violazioni commesse in occasione di manifestazioni sportive;
- c) denuncia o reclamo di affiliati o tesserati,
- d) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualsiasi altra fonte provenga, agendo in tale fattispecie d'ufficio. Per le indagini può avvalersi della collaborazione di tutti gli Organi di Giustizia e Disciplina, e può altresì disporre di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti.

A conclusione dell'istruttoria il Procuratore Federale può:

- a) emettere provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti ;
- b) procedere al deferimento all'Organo di giustizia competente e formulare la contestazione degli addebiti.

Ha l'obbligo di intervenire nei due gradi del giudizio per svolgere la sua requisitoria e illustrare le proprie conclusioni.

Può proporre impugnazione avverso le decisioni degli Organi di giustizia di primo grado.

Il Procuratore Federale ha l'obbligo di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I. ove ciò sia espressamente richiesto dalla stessa.

Art. 8 – Giudice Unico Regionale

L'Ufficio del GUR è composto da un giudice titolare e da un Giudice supplente, scelti dal CF, su proposta del CoR, tra persone di provata competenza tecnica e giuridica. Il segretario dell'Ufficio è designato dal CoR e resta in carica sino alla scadenza del mandato del GUR.

Il GUR è competente a decidere per le gare di calendario regionale:

a) in primo grado avverso i reclami contro la classifica ufficiale delle gare e contro la decisione della giuria di annullare una gara;

b) in grado di appello avverso le decisioni emanate dalla giuria a seguito di reclami.

E' altresì competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari relative alle infrazioni commesse dagli affiliati e dai tesserati durante o in occasione delle gare di calendario Regionale, con esclusione di quelle commesse dai giudici di gara, per i quali è funzionalmente competente la Commissione Giustizia e Disciplina.

Art. 9 – Commissione di Giustizia e Disciplina di I e II grado

La CGD di I e II grado sono composte ciascuna da un Presidente, da due membri effettivi – di cui uno con funzioni di Vicepresidente e da due supplenti, scelti dal CF tra persone di provata competenza tecnica giuridica.

Il Collegio giudicante è formato da tre membri, di cui uno è il Presidente, o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Su indicazione di ciascuno dei Presidenti, il CF nomina altresì per ogni Commissione un Segretario, che resta in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione.

La CDG di I grado è competente a decidere:

a) in grado di appello avverso le decisioni emesse in primo grado dal GUR;

b) in grado di appello, per le gare di calendario federale, avverso le decisioni emanate dalla giuria, a seguito di reclamo;

c) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, per le gare di calendario federale avverso i reclami contro la classifica ufficiale contro le decisioni della giuria di annullare una gara, nonché su infrazioni commesse da affiliati o tesserati, durante o in occasione delle suddette gare;

d) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, sulle infrazioni commesse dai giudici di gara nell'espletamento del loro mandato sia nelle gare di calendario regionale sia in quelle di calendario federale;

e) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, su ogni altra infrazione di affiliati o tesserati non ricollegabile in alcun modo a gare di calendario regionale o federale;

f) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, sulle infrazioni commesse dai componenti degli Organi di Giustizia e, nel caso in cui il membro inquisito faccia parte della Commissione, con l'astensione del suddetto;

La CGD di II grado è competente a decidere:

a) in grado di appello avverso le decisioni emesse in primo grado dalla CGD di I grado;

b) sui conflitti di competenza che dovessero insorgere tra GUR e CGD di I grado;

c) sui reclami avverso i provvedimenti di sospensione cautelare emessi dal GUR o dalla CGD di I grado;

d) sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, in caso di disaccordo delle parti, e sull'eventuale nomina di un arbitro, così come previsto dall'art. 63 dello Statuto.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

Art. 10 – Contestazione dell'addebito

Ricevuto il deferimento l'Organo di Giustizia invia a ciascun interessato l'atto di contestazione con l'indicazione del termine non inferiore a giorni 15 per le controdeduzioni, l'indicazione dei testi e la produzione di documenti. Nello stesso atto è indicata la data, successiva al termine suindicato, in cui l'Organo si riunisce per la trattazione del caso e la facoltà per l'interessato di farsi assistere da un legale di propria fiducia munito di mandato nonché di svolgere indagini per la ricerca di prove a lui favorevoli.

La notificazione dell'atto di cui sopra è disposta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente.

Le notificazioni vanno effettuate agli organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale; agli altri soggetti al domicilio risultante dagli atti sociali.

Art. 11 – Riduzione dei termini

Nel caso in cui gli Organi di Giustizia ravvisino, fornendo adeguata motivazione, una particolare urgenza, il termine per le controdeduzioni potrà essere ridotto fino ad un minimo di giorni 5, ferma restando la facoltà per l'interessato di personalmente presenziare all'udienza, di farsi assistere e di presentare alla stessa udienza ulteriori deduzioni scritte e documenti.

Art. 12 - Comunicazione al denunciante

Del giorno fissato per la trattazione del caso dovrà essere data notizia anche al denunciante, il quale, ove espressamente richiesto, è obbligato a comparire e la sua assenza, al pari della mancata comparizione dei tesserati convocati come testimoni, è pure suscettibile di provvedimento disciplinare, fino ad un massimo di 30 giorni di sospensione dall'attività, fatta salva l'ipotesi di un comprovato, legittimo impedimento.

Art. 13 - Trattazione

Le controversie sono discusse in pubblica udienza. E' facoltà degli Organi giudicanti di svolgere attività istruttoria e di avvalersi di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni ai fini del decidere.

Potranno altresì richiedere per integrare le loro cognizioni tecniche il parere di uno o più consulenti di particolare competenza nello specifico settore di cui al caso in esame.

Le parti hanno facoltà di estrarre copie degli atti, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile per illustrare la propria posizione. Le istanze di ammissione dei testimoni dovranno indicare le circostanze sulle quali dovranno essere sentiti. La convocazione degli stessi è a cura e spese degli interessati.

Se emergono altre responsabilità o fatti o circostanze nuove l'organo di giustizia procede immediatamente per quanto definibile e rimettendo, per il resto gli atti alla Procura. Se necessario il giudizio viene sospeso.

La discussione si svolge in contraddittorio tra la Procura Federale e le parti. Al termine della discussione il Procuratore formula le proprie richieste. I soggetti deferiti hanno diritto di intervenire per ultimi.

Art. 14 - Decisione

Le decisioni, così come i provvedimenti di natura tecnica, sono adottate dagli Organi giudicanti secondo il loro libero convincimento, maturato attraverso il prudente apprezzamento degli elementi di prova acquisiti.

Le decisioni vanno assunte al termine della discussione ed il dispositivo letto in udienza. La motivazione deve essere depositata entro venti giorni dalla decisione e notificata alle parti.

Art. 15 – Comunicazione delle decisioni

Le decisioni devono essere tempestivamente comunicate, a cura della Segreteria dell'Organo giudicante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, alle parti interessate e agli Organi competenti per la loro attuazione.

Esse sono rese pubbliche mediante pubblicazione, integrale o per estratto, su Sport Invernali – bollettino ufficiale della Federazione -, ad eccezione di quelle che, potendo recare danno alla Federazione, alle società e ai tesserati, sono ritenute dall'Organo giudicante aventi natura riservata.

Tutte le decisioni sono altresì trasmesse alla Segreteria Generale della Federazione e custodite in una raccolta annuale, cronologicamente ordinata con indicazione delle parti.

Art.16 - Impugnazioni

L'appello avverso le decisioni emesse in primo grado va proposto con ricorso al Giudice competente nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento impugnato, fatti salvi i reclami avverso le decisioni della Giuria per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di tali decisioni.

Art. 17 - Esecuzione

L'appello non sospende l'esecuzione della decisione di primo grado, ma l'Organo giudicante davanti al quale viene impugnata tale decisione può, in via preliminare e in presenza di giustificati motivi, disporre la sospensione dell'esecuzione.

Art. 18 – Giudizio di Appello

L'Organo di Giustizia d'Appello

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale;
- b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
- c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- d) se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive ai fini del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

Nel procedimento di appello inoltre:

- non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;

- l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

In ordine all'esito del gravame, se appellante è il solo Procuratore Federale il Giudice di secondo grado può aggravare l'ipotesi dell'infrazione, la specie o la quantità della pena, revocare i benefici, mutare l'assoluzione in condanna o adottare una formula di proscioglimento meno favorevole.

Se appellante è il solo condannato il Giudice può operare solo pro reo e non può quindi aumentare la sanzione inflitta in primo grado.

Se appellante sono sia il Procuratore che il condannato il Giudice di secondo grado può operare modifiche nell'una o nell'altra direzione nei limiti dei rispettivi motivi di appello.

Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive, fatti salvi i casi in cui è ammesso il giudizio di revisione.

Art. 19 - Decorrenza dei termini

Le indagini del Procuratore, i procedimenti di 1° e 2° grado devono concludersi entro 90 giorni decorrenti rispettivamente dall'apertura delle indagini, dal deferimento del Procuratore e dalla proposizione dell'Appello.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice Unico Regionale e dalla Commissione di Giustizia e Disciplina, indipendentemente dai provvedimenti di ordine tecnico, sono, in ordine crescente di gravità, le seguenti:

1) SOCIETA'

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) sospensione parziale o totale dall'attività federale;
- c) radiazione dai ruoli federali.

2) DIRIGENTI E GIUDICI DI GARA

- a) censura;
- b) sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale;
- c) radiazione dai ruoli federali.

3) TECNICI, ATLETI ED ALTRI TESSERATI

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) squalifica degli atleti;
- c) sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera dei tecnici ed altri tesserati;
- d) radiazione dai ruoli federali.

Art. 21 – Natura delle sanzioni

La natura delle sanzioni disciplinari è la seguente:

- a) ammonizione: consiste in un richiamo scritto all'osservanza delle norme violate e al rispetto del principio della lealtà sportiva, con eventuale diffida a non più ripetere l'infrazione commessa;
- b) censura: consiste nella deplorazione scritta ufficiale dell'infrazione o del comportamento antisportivo;
- c) sospensione parziale della società dall'attività federale: comporta l'inibizione temporanea, per un periodo massimo di 1 anno, all'organizzazione di gare, con divieto agli atleti di partecipare alle stesse, e all'esercizio di determinati diritti che derivano alla società dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compresi i benefici finanziari eventualmente spettanti per un determinato periodo;
- d) sospensione totale della società dall'attività federale: comporta l'inibizione a tutte le attività federali;
- e) sospensione dalla carica per dirigenti e Giudici di gara: consiste nella sospensione temporanea dall'incarico ricoperto per un periodo massimo di 1 anno;
- f) squalifica: consiste nel divieto di partecipare all'attività agonistica per un periodo massimo di 1 anno, fermo restando ogni altro diritto federale;
- g) sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera: consiste nell'obbligo di restituzione alla F.I.S.I. della tessera federale per un periodo massimo di 1 anno, senza pregiudizio delle coperture assicurative per l'attività non agonistica;
- h) radiazione dai ruoli federali: consiste nello scioglimento del vincolo federale.

Chiunque risulta colpito da provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi di giustizia federali e tuttora in corso di esecuzione, con esclusione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b), è inibito a partecipare all'Assemblea Federale, così come previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Art. 22- Recidiva.

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere fino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso

concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

Art. 23 - Circostanze aggravanti

Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione di doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio di funzioni proprie del colpevole;
- b) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- c) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- d) aver danneggiato persone o cose;
- e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura e delle autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per assicurare a se o ad altri un vantaggio;
- j) aver agito per motivi abietti o futili.

Art. 24- Concorso di circostanze aggravanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità e la pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art. 25 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 26 - Concorso di circostanze attenuanti

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore a quella prevista per quel tipo di infrazione.

Art. 27- Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono la sanzione sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 28- Concorso di circostanze

L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare fra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti, nel caso in cui ritenga vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle dette circostanze.

Art. 29 - Tentativo di infrazione

L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione punitiva che sarebbe stata inflitta se l'infrazione si fosse consumata ridotta di 1/2.

Se il soggetto volontariamente desiste dall'azione soggiace solo alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano una infrazione diversa.

Art. 30 - Esecuzione delle sanzioni

L'esecuzione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dall'attività federale, la sospensione dalla carica, l'inibizione a ricoprire cariche sociali, il ritiro della tessera, la squalifica e la radiazione dai ruoli federali, inizia a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della comunicazione della decisione, nei modi previsti dall'art.15, fermo restando, ai fini della sospensione della stessa, quanto indicato dall'art.17.

Art. 31 – Sospensione cautelare

La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.

La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Il provvedimento di sospensione è appellabile.

Il provvedimento di sospensione cautelare poi deve essere compiutamente motivato. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;
- descrizione del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- valutazione degli elementi a favore dell'inquisito, con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la sospensione cautelare;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

TITOLO V

GIUDIZIO DI REVISIONE

Art. 32 – giudizio di revisione

Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione.

Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).

Si può proporre la revisione:

- a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) in caso di sopravvenienza di nuove e decisive prove d'innocenza;
- c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena. E' esperibile senza limiti di tempo.

La domanda, proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore Federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione di Giustizia e disciplina di II° grado. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio Federale.

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata l'organo ne dichiara l'inammissibilità.

Lo stesso organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'organo suddetto revoca la

sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.

Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

TITOLO VI

RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

Art. 33 - Ricusazione ed astensione

Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 10 giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenuto o ricusato conservano efficacia.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Sulla ricusazione decide:

- il Presidente della Commissione Giustizia Federale d'Appello se è ricusato un componente dell'ufficio del Giudice Unico o un componente della Commissione di Giustizia Federale di primo grado;
- la Commissione di Giustizia Federale d'Appello, se è ricusato un membro della stessa Commissione con astensione del membro ricusato.

Ove siano ricusati più membri degli Organi della Giustizia Federale per cui non sia

possibile decidere sulla ricusazione in base al comma precedente, sul ricorso deciderà il Presidente della Commissione di Giustizia Federale d'Appello, ovvero, se ricusato, il Vice-Presidente.

La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato ed assunte se del caso le prove offerte, non è impugnabile, e, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del Giudice che deve sostituire quello ricusato.

Il nuovo membro del Consiglio giudicante scelto dal Presidente della Commissione tra i Giudici supplenti in sostituzione del precedente, rimarrà in carica per il solo caso di cui alla ricusazione.

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 34 - Amnistia

L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al CF, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.

Art. 35 - Indulto

Competente alla concessione è il Consiglio Federale

L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile. Condonando in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 36 - Grazia

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Competente alla concessione è il Presidente della FISJ.

Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve.

Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato,

indirizzata al Presidente della FISJ dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 18, lettera h), dello Statuto.

Art. 37 - Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' emesso dalla Commissione Giustizia e Disciplina di II° grado su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione Giustizia e Disciplina di II° grado acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

Si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della citata Commissione che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione di Giustizia e Disciplina di II° grado su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Art. 38 – Prescrizione

Le infrazioni si prescrivono in due anni.

Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Regolamento Antidoping, si prescrivono in 8 anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente regolamento.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interruttive:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.

Se gli atti interruttivi sono molteplici la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

TITOLO VIII

L'ARBITRATO

Art. 39 -Costituzione e composizione del Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie attinenti all'attività sportiva di cui agli artt. 61, 62 ultimo comma e 63 dello Statuto, l'Affiliato e/o il tesserato in conformità a quanto disposto dall'art. 61 dello Statuto, può richiedere la formazione di apposito Collegio Arbitrale dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla controparte ed alla Segreteria Federale.

La richiesta di cui al punto precedente deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere sia l'indicazione delle generalità dell'Arbitro prescelto – che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico - sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio Arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve parimenti essere comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente – con accettazione contestuale dell'Arbitro designato – ed alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

La composizione del Collegio è stabilita dall'art. 63 dello Statuto.

Entro 20 giorni dal ricevimento degli atti di controparte, la Segreteria Federale trasmetterà gli atti alla Commissione Giustizia e Disciplina di secondo grado che nei 20 giorni successivi provvederà alla nomina del Presidente del Collegio in caso di disaccordo tra le parti.

La Commissione di Giustizia e Disciplina di secondo grado provvederà, inoltre, a nominare d'ufficio anche gli Arbitri delle parti che non avessero provveduto, nei termini previsti, alla designazione, ovvero alla nomina di un ulteriore arbitro nel caso in cui il numero dei componenti del collegio sia in numero pari.

Le funzioni di segretario, anche per quanto attiene alla comunicazione della data del procedimento stabilita dal Presidente del Collegio degli Arbitri, saranno espletate da un funzionario della Segreteria indicato dal Presidente stesso.

La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

Art. 40 – Procedura, pronuncia lodo, sostituzioni

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari, e dovrà pronunciare il lodo nei termini stabiliti dall'art. 63 dello Statuto.

I poteri ordinatori ed istruttori spettano al presidente del Collegio che provvede, altresì, alle convocazioni del collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.

Il Collegio arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli Arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, almeno 15 giorni prima della riunione.

Il lodo è valido se sottoscritto dalla maggioranza degli Arbitri, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

La motivazione può essere depositata nei 30 giorni successivi a cura del Presidente

e dell'estensore indicato nel dispositivo.

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli Arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina, senza rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Per quanto non previsto dalle norme statutarie e regolamentari si applicano gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 41 – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

La procedura che disciplina i presupposti e le condizioni per adire la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport è prevista all'art. 62 dello Statuto Federale.

TITOLO IX

DOPING

Art. 42 - doping

Per tutto quanto attiene al doping si fa riferimento al Regolamento Anti-doping FISJ in vigore.

TITOLO X

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 43 – disposizione finale

Il presente regolamento e le successive variazioni entreranno in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento di Giustizia saranno disciplinati dalla precedente normativa.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI GENERALI	pag.	2
Art. 2 SANZIONI	pag.	2
Art. 3 VINCOLO FEDERALE	pag.	2
Art. 4 OBBLIGO DI DENUNCIA	pag.	2
Art. 5 RESPONSABILITA' OGGETTIVA	pag.	3

TITOLO II ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 6 ORGANI	pag.	3
Art. 7 PROCURATORE FEDERALE	pag.	3
Art. 8 GIUDICE UNICO REGIONALE	pag.	4
Art. 9 COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA DI I E II GRADO	pag.	4

TITOLO III NORME PROCEDURALI

Art. 10 CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO	pag.	5
Art. 11 RIDUZIONE DEI TERMINI	pag.	5
Art. 12 COMUNICAZIONE AL DENUNCIANTE	pag.	5
Art. 13 TRATTAZIONE	pag.	5
Art. 14 DECISIONE	pag.	6
Art. 15 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI	pag.	6
Art. 16 IMPUGNAZIONI	pag.	6
Art. 17 ESECUZIONE	pag.	6
Art. 18 GIUDIZIO DI APPELLO	pag.	6
Art. 19 DECORRENZA DEI TERMINI	pag.	7

TITOLO IV SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20 SANZIONI	pag.	7
Art. 21 NATURA DELLE SANZIONI	pag.	8
Art. 22 RECIDIVA	pag.	8
Art. 23 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI	pag.	9
Art. 24 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI	pag.	9
Art. 25 CIRCOSTANZE ATTENUANTI	pag.	9

Art. 26 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI	pag. 10
Art. 27 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE	pag. 10
Art. 28 CONCORSO DI CIRCOSTANZE	pag. 10
Art. 29 TENTATIVO DI INFRAZIONE	pag. 10
Art. 30 ESECUZIONE DELLE SANZIONI	pag. 10
Art. 31 SOSPENSIONE CAUTELARE	pag. 10
TITOLO V GIUDIZIO DI REVISIONE	
Art. 32 GIUDIZIO DI REVISIONE	pag. 11
TITOLO VI RICUSAZIONE ED ASTENSIONE	
Art. 33 RICUSAZIONE ED ASTENSIONE	pag. 12
TITOLO VII PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA	
Art. 34 AMNISTIA	pag. 13
Art. 35 INDULTO	pag. 13
Art. 36 GRAZIA	pag. 13
Art. 37 RIABILITAZIONE	pag. 14
Art. 38 PRESCRIZIONE	pag. 14
TITOLO VIII L'ARBITRATO	
Art. 39 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE	pag. 15
Art. 40 PROCEDURA, PRONUNCIA LODO, SOSTITUZIONI	pag. 15
Art. 41 CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO DELLO SPORT	pag. 16
TITOLO IX DOPING	
Art. 42 DOPING	pag. 16
TITOLO X DISPOSIZIONE FINALE	
Art. 43 DISPOSIZIONE FINALE	pag. 16